

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING DI WIIT S.P.A.



1. Premesse

- 1.1 La presente procedura (la "**Procedura**") ha l'obiettivo di disciplinare gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da WIIT S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**") nonché gli altri strumenti finanziari ad essi collegati, poste in essere dai Soggetti Internal Dealing (come *infra* definiti) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative dettate dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il "**Regolamento UE 596/2014**" o la "**MAR**") e dalle relative disposizioni di attuazione europee.
- 1.2 La Procedura è volta a (i) identificare i Soggetti Internal Dealing (come *infra* definiti), obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa applicabile in tema di *internal dealing*, (ii) informare i Soggetti Internal Dealing dell'avvenuta identificazione, degli obblighi connessi e delle modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa legislativa e regolamentare, e (iii) identificare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui sopra.
- 1.3 La presente Procedura dovrà essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta applicabile nonché in conformità agli orientamenti dell'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.
- 1.4 Le Persone Rilevanti (come *infra* definite) sono tenute all'osservanza della Procedura e ad assicurarne la conoscenza e l'osservanza da parte delle relative Persone Legate alle Persone Rilevanti (come *infra* definite). L'osservanza delle regole previste dalla presente Procedura non esonera i Soggetti Internal Dealing (come *infra* definiti) dall'obbligo di rispettare le altre norme europee e nazionali, anche regolamentari, *pro tempore* vigenti in materia. Pertanto, la conoscenza del contenuto della presente Procedura non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
- 1.5 Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie, previste dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni (rispettivamente, il "**Regolamento Borsa**" e le "**Istruzioni**") e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 1.6 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 marzo 2019 e da ultimo aggiornata in data 5 ottobre 2026.

2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

"**Amministratori Delegati**" indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

"**Azioni**" indica le azioni ordinarie dell'Emittente, ammesse alle negoziazioni sull'EXM.

"**Collegio Sindacale**" indica il Collegio Sindacale della Società di volta in volta in carica.

"Consiglio di Amministrazione" indica il Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica.

"Controllate" indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

"Data di Effettuazione" indica il giorno in cui:

- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
- (b) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche *cum warrant*);
- (c) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

"EXM" indica Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche sono aperte per la normale operatività lavorativa a Milano.

"Informazione Privilegiata" indica un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente *"carattere preciso"* quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per *"informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari"* è da intendersi l'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

Soggetto Preposto

"TUF" indica il D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato.

3. Soggetti Internal Dealing

3.1 In relazione agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, per **"Soggetti Internal Dealing"** si intendono, complessivamente:

a) le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 25) della MAR (le **"Persone Rilevanti"**), ossia:

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) i componenti del Collegio Sindacale della Società;
- (iii) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo tra i soggetti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

b) le persone strettamente legate alle Persone Rilevanti (nel seguito, le **"Persone Legate alle Persone Rilevanti"**), ossia:

- (i) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (ii) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- (iv) le persone giuridiche, le società di persone o i trust, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alla presente lettera b) punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllati da detta persona, o siano costituiti a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

4. Identificazione dei Soggetti Internal Dealing

4.1 Il Soggetto Preposto di cui al successivo articolo 5 della presente Procedura identifica le Persone Rilevanti e, sulla base delle informazioni comunicate dalle stesse, identifica le Persone Legate alle Persone Rilevanti.

4.2 Sulla base delle informazioni ricevute, il Soggetto Preposto redige un elenco dei Soggetti Internal Dealing (l'**"Elenco"**). Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione dell'Elenco.

4.3 Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente alle Persone Rilevanti l'avvenuta iscrizione nell'Elenco ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura. I destinatari di tale comunicazione, che dovrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell'Allegato A, devono renderne alla Società copia firmata per presa d'atto, fermo restando che in mancanza la Persona Rilevante si intenderà comunque edotta di quanto sopra.

4.4 Le Persone Rilevanti devono rendere noti alle Persone Legate alle Persone Rilevanti, gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla presente Procedura, mediante comunicazione scritta (che dovrà essere effettuata utilizzando il modello contenuto nell'Allegato B) conservando copia di tale comunicazione. Le Persone Rilevanti informano le Persone Legate alle Persone Rilevanti in ordine alle modifiche e integrazioni della Procedura e trasmettono loro una copia aggiornata della stessa.

- 4.5 Al fine di consentire la corretta tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, le Persone Rilevanti provvedono a comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto qualsiasi variazione o aggiornamento dei dati anagrafici delle Persone Legate alle Persone Rilevanti.
- 4.6 I Soggetti Internal Dealing devono fornire alla Società ogni informazione necessaria all'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura e di legge. Né la Società né il Soggetto Preposto potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura, derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Internal Dealing.
- 4.7 Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute e dell'Elenco, anche impedendo che ad essi abbiano accesso persone non espressamente individuate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni

- 5.1 Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla comunicazione ed alla diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente documento, nonché all'aggiornamento dei Soggetti Internal Dealing è nominato dal Consiglio di Amministrazione (il "**Soggetto Preposto**").
- 5.2 Il Soggetto Preposto:
- (a) vigila sulla corretta applicazione della Procedura;
 - (b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità della Procedura;
 - (c) cura l'aggiornamento della Procedura;
 - (d) riceve le informazioni trasmesse dai Soggetti Internal Dealing ai sensi della Procedura;
 - (e) gestisce le informazioni inviate dai Soggetti Internal Dealing e le conserva in apposito archivio;
 - (f) provvede alla diffusione al mercato delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti nei termini stabiliti dalla presente Procedura;
 - (g) informa le Persone Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.
- 5.3 Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell'individuazione dei Soggetti Internal Dealing, ove richiesto.
- 5.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di individuare, per periodi di tempo limitati, altre Persone Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle eventuali principali società Controllate, previa identificazione di queste ultime. Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsto, viene informato il Consiglio di Amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto non appena individuate ulteriori Persone Rilevanti, provvede alla loro iscrizione nell'Elenco e ne dà loro comunicazione senza indugio, secondo le modalità previste dal paragrafo 4.3 della presente Procedura.

6. Obblighi Informativi dei Soggetti Internal Dealing

6.1 I Soggetti Internal Dealing comunicano alla Società e alla Consob con le modalità e nei termini precisati, rispettivamente, nei paragrafi 6.5 e 6.6 tutte le operazioni (le "**Operazioni Rilevanti**") condotte per loro conto concernenti:

- (a) azioni o strumenti di debito della Società;
- (b) strumenti derivati;
- (c) strumenti finanziari ad essi collegati, come individuati ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b) della MAR,

(congiuntamente, gli "**Strumenti Finanziari**").

6.2 Gli obblighi di cui al Paragrafo 6.1 si applicano qualora l'ammontare complessivo delle Operazioni Rilevanti abbia raggiunto la soglia di Euro 50.000 nell'arco di un anno civile. In particolare, sono considerate Operazioni Rilevanti tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo di Euro 50.000 (o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della MAR), aventi ad oggetto Strumenti Finanziari e poste in essere da Soggetti Internal Dealing (le "**Operazioni Rilevanti**").

6.3 Le Operazioni Rilevanti includono, a titolo esemplificativo:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a una Persona Rilevante o a dipendenti in quantoparte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e *call*, e di warrant;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE 596/2014;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE 596/2014;
- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE 596/2014;
- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Internal Dealing;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di Azioni o titoli di debito dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le Operazioni Rilevanti includono altresì:

- (a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Internal Dealing. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Internal Dealing, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su Azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Internal Dealing ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
- (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Internal Dealing; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

6.4 Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al precedente paragrafo 6.1:

- (a) il valore delle operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi (senza compensazione) le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello Strumento Finanziario oggetto delle operazioni effettuate, singolarmente, da ciascun Soggetto Internal

Dealing nell'arco di un anno civile;

- (b) il valore delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF, va computato con riferimento al c.d. "controvalore nozionale", calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato alla data dell'operazione;
- (c) il valore delle operazioni va computato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante o, a seconda dei casi, di ciascuna delle Persone Legate alle Persone Rilevanti.

- 6.5 I Soggetti Internal Dealing comunicano le Operazioni Rilevanti (le "**Comunicazioni MAR**") alla Società – unicamente tramite *email* indirizzata al Soggetto Preposto all'indirizzo ir@wiit.cloud – entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante. Le Comunicazioni MAR devono essere redatte secondo il modello di cui all'Allegato C. La Società può consentire che le Persone Rilevanti trasmettano le Comunicazioni anche per conto delle relative Persone Legate alle Persone Rilevanti.
- 6.6 I Soggetti Internal Dealing effettuano le Comunicazioni MAR alla Consob, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante, tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo internaldealing@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati e Rating" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
- 6.7 Una volta ricevute le Comunicazioni MAR, il Soggetto Preposto predispone la comunicazione al pubblico di cui al successivo paragrafo 6.8. Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto all'*investor relator* della Società per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR.
- 6.8 La Società comunica mediante l'invio di un avviso tramite SDIR le informazioni contenute nelle Comunicazioni MAR e le mette tempestivamente a disposizione del pubblico sul proprio sito internet entro 2 Giorni Lavorativi dal ricevimento delle Comunicazioni MAR ai sensi del paragrafo 6.5.
- 6.9 Gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti previsti dalla presente Procedura non sussistono in caso di transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- (a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - (b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
 - (c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Internal Dealing non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale

organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motiviche inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Internal Dealing compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

7. Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti ("black-out period")

- 7.1 È fatto divieto alle Persone Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi, Operazioni Rilevanti nei 30 giorni di calendario precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblico secondo (a) le regole dell'EXM, o (b) il diritto italiano.
- 7.2 La Società può consentire che il divieto non si applichi nei casi previsti dalla legge.
- 7.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutte od alcune delle Persone Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare alle Persone Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto alle Persone Rilevanti di compiere le suddette Operazioni Rilevanti.

8. Trattamento dei dati personali

- 8.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Internal Dealing. I Soggetti Internal Dealing sono, pertanto, informati, ai sensi e nei termini del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**") e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, di quanto segue:
- (a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa internal dealing *pro tempore* vigente e della presente Procedura;
 - (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
 - (c) i dati possono essere forniti al pubblico, alla Consob, a Borsa Italiana e a qualsiasi autorità competente come previsto dalla presente Procedura e/o dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
 - (d) i dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale;
 - (e) l'articolo 15 e seguenti del GDPR riconosce diritti ai Soggetti Internal Dealing (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) che possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento sottoindicato;

(f) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare nonché del responsabile:

- Titolare: WIIT S.p.A.;
- Responsabile: Stefano Pasotto, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica Stefano.Pasotto@wiit.cloud.

8.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione, a seconda del caso, di cui all'Allegato A o all'Allegato B si reputa validamente informato ai sensi e per i fini del GDPR.

9. Modificazioni e pubblicazione della Procedura

9.1 Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia. Gli Amministratori Delegati della Società sono autorizzati ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni, di carattere non discrezionale, che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari. È inoltre conferito agli Amministratori Delegati il potere di apportare modifiche di carattere formale e non sostanziale alla presente Procedura.

9.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate alle Persone Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate. Sarà cura delle Persone Rilevanti provvedere alla comunicazione delle modifiche e/o integrazioni alle relative Persone Legate alle Persone Rilevanti.

9.3 La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società.

10. Violazioni e responsabilità

10.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sull'EXM e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle Azioni presso l'EXM e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

10.2 L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi del TUF e del D. Lgs. 231/2001.

10.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi

maggior danno.

10.4 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

10.5 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:

- (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
- (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
- (c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamento applicabili e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

10.6 È esclusa ogni responsabilità dell'Emittente per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Internal Dealing, degli obblighi informativi imposti a loro carico dalla normativa vigente.

11. Entrata in vigore della Procedura

11.1 La presente Procedura, nella versione approvata dall'Amministratore Delegato in data 5 ottobre 2026 in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, entra in vigore in data 6 ottobre 2026.

ALLEGATO A
MODELLO DI COMUNICAZIONE ALLE PERSONE RILEVANTI

_____,
Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della "Procedura di Internal Dealing di WIIT S.p.A.". Inserimento nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing

Gentile _____,

Con la presente La informiamo che, in conformità con la procedura in materia di *internal dealing* (la "**Procedura Internal Dealing**") adottata da WIIT S.p.A. (la "**Società**" o "**WIIT**") in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative dettate dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione europee, Lei è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing (come definiti nella Procedura Internal Dealing) della Società (l' "**Elenco**").

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviando ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

Le segnaliamo altresì che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle persone a Lei strettamente legate gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di *internal dealing* e della Procedura Internal Dealing, potendo a tal fine utilizzare il modello ad essa allegato, conservando copia di tale comunicazione.

La preghiamo di voler confermare la presa d'atto e accettazione della presente comunicazione e della Procedura Internal Dealing allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione di seguito riportata.

Cordiali saluti,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____

PRENDE ATTO

di essere stato incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Internal Dealing ai sensi della Procedura Internal Dealing adottata dalla Società e

DICHIARA

di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di *internal dealing* e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura Internal Dealing della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti qualificati come persone strettamente legate al medesimo ai sensi della vigente normativa e della Procedura Internal Dealing.

Il sottoscritto si impegna, in particolare, a: (i) notificare per iscritto la Procedura Internal Dealing alle persone al medesimo strettamente legate; (ii) conservare copia della notifica; nonché (iii) trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto.

Il sottoscritto comunica il seguente elenco delle persone strettamente legate al medesimo.

ELENCO DELLE PERSONE LEGATE ALLA PERSONA RILEVANTE		
CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O PARTNER EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ITALIANA		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale
FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale

SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI			
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	
PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ DI PERSONE O I TRUST LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE SIANO RIVESTITE DALLA PERSONA RILEVANTE O DA UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCAE			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P.IVA	Carica ricoperta (e indicazione della Persona Legata alla Persona Rilevante)
PERSONE GIURIDICHE, LE SOCIETÀ DI PERSONE O I TRUST CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLA PERSONA RILEVANTE O DA UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENCAE			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P.IVA	Quota di partecipazione (e indicazione della Persona Legata alla Persona Rilevante)

			Rilevante)
PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ DI PERSONE O I TRUST COSTITUITI A BENEFICIO DELLA PERSONA RILEVANTE O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENcate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P.IVA	Persona Legata alla Persona Rilevante
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DELLA PERSONA RILEVANTE O DI UNA DELLE PERSONE LEGATE SOPRA ELENcate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P.IVA	Persona Legata alla Persona Rilevante

Per accettazione di quanto contenuto nella presente comunicazione.

_____ / _____

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal titolare del trattamento di WIIT completa informativa, ed esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei suoi dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dell'art. 8 della Procedura Internal Dealing sopra accettata.

_____ / _____

ALLEGATO B

MODELLO DI COMUNICAZIONE ALLE PERSONE LEGATE ALLE PERSONE RILEVANTI

Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della "Procedura di Internal Dealing di WIIT S.p.A.". Inserimento nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing

Gentile _____,

in conformità con la normativa applicabile, nonché con la procedura in materia di internal dealing (la "**Procedura Internal Dealing**") adottata da WIIT S.p.A. (la "**Società**") di cui io sono [amministratore / sindaco / dirigente con responsabilità strategiche] ti informo che provvederò ad indicarti quale persona a me strettamente legata. Di conseguenza sarai inserito nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing della Società (l' "**Elenco**").

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinvio ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Ti ricordo inoltre che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

Ti invito pertanto a prendere visione dei contenuti della Procedura Internal Dealing e a sottoscrivere la presente per presa visione e accettazione.

Cordiali saluti,

ALLEGATO C

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e	

		— sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]